



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA- JESOLO

Ordinanza n° 02/2009

**Divieto di balneazione, disciplina del transito di mezzi nautici e dell'uso
di bilance da pesca nelle foci dei fiumi e dei canali comunicanti con il
mare.**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del
Porto di Jesolo:

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2006, n. 89
"Regolamento recante ridefinizione di Uffici Marittimi", con il quale
l'Ufficio Locale Marittimo di Jesolo è stato elevato ad Ufficio
Circondariale Marittimo;

CONSIDERATO che la giurisdizione di questo Circondario Marittimo si estende dalla
diga Nord della Bocca di Porto del Lido di Venezia esclusa alla foce
della "Laguna del Mort" inclusa;

VISTO il D.M. 15 gennaio 1976, pubblicato sulla G.U. n° 257 del 27.9.1976,
con cui sono stati fissati i limiti fra demanio marittimo e demanio idrico
alle foci dei fiumi e dei corsi d'acqua comunicanti con il mare
nell'ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, e quindi di
questo Circondario, con il quale, tra le altre, sono state riconosciute
demaniali marittime;

a) foce del Sile: le acque comprese fra il mare ed il ponte stradale, a
monte sul quale passa la via Fausta;

b) foce del Piave: le acque comprese fra il mare e la linea ortogonale
all'asse del fiume, tracciata dalla sponda meridionale della conca
di Cortellazzo;

- VISTO** Il Decreto del Magistrato alle Acque di Venezia in data 8 febbraio 1938, la cui validità è stata confermata dal predetto Ufficio con foglio n. 11508 dell'11 novembre 1977;
- VISTA** L'Ordinanza n° 02/1995 emanata in data 30 gennaio 1995 dal Comandante pro-tempore dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, relativa all'istituzione del divieto di balneazione, disciplina del transito di mezzi nautici e dell'uso di bilance da pesca nelle foci dei fiumi e dei canali comunicanti con il mare;
- VISTA** la Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 modificata dalla L.R. 22/02/1999, n. 7 (art. 43) e dalla L.R. n. 10 del 30/06/2006 riguardante le *"Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"* ed il Regolamento n. 52111/V emanato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Venezia in data 14/01/1999 rubricato *"Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Provincia di Venezia"* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la nota prot. n. 74591 datata 03/11/2008 della Provincia di Venezia – Settore Caccia e Pesca, con la quale sono state trasmesse le autorizzazioni e le licenze rilasciate ai soggetti che utilizzano gli attrezzi da pesca denominati "bilancia grande o bilancione" nell'ambito delle acque demaniali marittime ricadenti lungo gli alvei dei fiumi Sile e Piave;
- VISTA** la nota prot. n. 375 datata 14/11/2008 della Federazione Italiana Pesca sportiva e attività subacquee – Sezione Provinciale di Venezia, con la quale è stato trasmesso l'elenco dei pescatori autorizzati all'uso dei predetti attrezzi da pesca e sono state, altresì, comunicate alcune precisazioni circa l'attività di pesca mediante bilancia grande nelle acque interne e marittime della Provincia di Venezia;
- VISTA** la nota prot. n. 82273 datata 05/12/2008 della Provincia di Venezia – Settore Caccia e Pesca, nella quale si comunicano possibili integrazioni ed aggiornamenti alla bozza del provvedimento di che

trattasi, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione degli attrezzi denominati "bilancia grande o bilancione";

VISTI

gli art. 28, 30, 31, 62 e 81 del Codice della navigazione nonché l'art 59 del Regolamento per l'esecuzione (parte marittima);

CONSIDERATA

la necessità di emanare disposizioni comportanti il divieto di balneazione, la disciplina del transito e della velocità dei mezzi nautici nonché l'uso delle bilance da pesca alle foci dei fiumi e sui corsi d'acqua comunicanti con il mare nell'ambito del Circondario Marittimo di Jesolo;

ORDINA

ARTICOLO 1 - (DIVIETO DI BALNEAZIONE)

Nelle acque demaniali marittime delle foci dei fiumi e dei canali comunicanti con il mare - delimitate come da D.M. 15 gennaio 1976, pubblicato sulla G.U. n. 257 del 27.9.1976, indicato in epigrafe e meglio evidenziate negli stralci planimetrici allegati che fanno parte integrante della presente Ordinanza - è permanentemente vietata la balneazione.

Tale divieto si estende alle acque marine prospicienti le bocche dei predetti corsi d'acqua fino ad una distanza di 300 metri, misurata dai moli delimitanti le foci, ovvero dalle estremità più avanzate verso il mare degli argini o delle golene.

ARTICOLO 2 - (TRANSITO E VELOCITA' DEI MEZZI NAUTICI)

All'interno dei suddetti canali e foci dei fiumi, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima, è vietata la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività, da parte di tutte le unità in transito, che non sia quella del trasferimento diretto verso la foce o viceversa.

I mezzi nautici di qualsiasi specie, che percorrono le acque demaniali marittime di cui al precedente art. 1, devono:

- a) navigare con prudenza seguendo rotte dirette, facendo sempre uso del motore anche se la propulsione principale è a vela, tenendosi, per quanto praticabile e quanto ciò non comporti pericolo, vicino al limite di destra del canale rispetto alla propria rotta.
- b) le unità con propulsione esclusivamente a vela dovranno navigare con particolare cautela, seguendo rotte per quanto possibile dirette tenendosi, per quanto

praticabile e quanto ciò non comporti pericolo, nella parte destra del canale rispetto alla propria rotta.

E' vietata, invece, la navigazione di piccoli natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati (tipo OPTIMIST, LASER, ecc).

- c) avere una velocità relativa non superiore ai tre nodi (circa 5,5 km/h) e comunque tale da consentire al conduttore di poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni ed arrestare l'unità entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento, che non provochi spostamenti di acqua con formazione di onde pericolose per le unità all'ormeggio negli specchio acquee in concessione od in navigazione;
- d) considerare le particolari caratteristiche geomorfologiche dei fondali presenti all'imboccatura d'accesso dei porti di Piave Vecchia e di Cortellazzo, sempre soggetti a forti variazioni e/o interrimenti, consultare gli Avvisi di pericolosità emessi da questo Ufficio Marittimo, il Portolano e gli Avvisi ai naviganti rilanciati dalle Stazioni Radio Costiere, accertando, di volta in volta, prima di entrare/uscire dalle suddette foci dei fiumi Sile e Piave, a mezzo della strumentazione disponibile a bordo, che i livelli dei battenti d'acqua presenti lungo i predetti canali d'ingresso siano tali da garantire il transito in sicurezza;
- e) osservare le regole di rotta, di precedenza e di segnalazioni prescritte del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 e successive modifiche (COLREG) e comunque evitare di effettuare evoluzioni inutili e/o intralciare il libero e sicuro transito delle unità in entrata/uscita da porti, canali di accesso, foci dei fiumi che sboccano in mare e canali marittimi.

ARTICOLO 3 - (BILANCE DA PESCA)

L'uso delle bilance da pesca, sistemate sugli argini dei fiumi e dei canali comunicanti con il mare ed operanti nelle acque demaniali marittime di cui al precedente articolo 1), comunque subordinato al possesso dell'adeguata licenza/permesso di pesca rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, è soggetto all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) la manovra dell'attrezzo da pesca denominato "*bilancia grande o bilancione*" è consentito soltanto al concessionario ovvero alle persone espressamente delegate dal concessionario stesso o da società cooperative, che, comunque, dovranno possedere i titoli (licenze/permessi/autorizzazioni), stabiliti dalle normative in vigore che regolano la predetta attività.
- b) è fatto divieto tassativo di sub-affidare a terzi la manovra dell'attrezzo da pesca ("*bilancia grande o bilancione*"), anche se a solo titolo temporaneo. Il

concessionario (o il delegato della società cooperativa) dovrà, pertanto, premunirsi affinché, nella sua eventuale assenza, i comandi dell'attrezzo da pesca siano chiusi con dispositivi di sicurezza atti ad impedirne l'uso a terzi;

- c) allo scopo di evitare situazioni di pericolo per le persone imbarcate su mezzi nautici in transito, come pure intralci alla navigazione, l'attrezzo da pesca (bilancia) può essere tenuto immerso nei corsi d'acqua di cui al precedente articolo 1), solo in condizioni di buona visibilità e meteomarine assicurate;

Negli altri casi l'attrezzo da pesca anzidetto dovrà essere mantenuto sollevato dall'acqua in modo tale da evitare ogni ingombro alle unità navali transanti in zona.

- d) qualora le parti fisse del manufatto (sbracci di sostegno e/o tiranti in acciaio), costituenti la bilancia sporgano, anche in parte, sul corso d'acqua prospiciente, il concessionario dovrà applicarvi idonei segnalamenti luminosi fissi di colore rosso, che dovranno essere sempre attivi durante le ore notturne ed in condizioni di visibilità ridotta. La luce rossa dovrà avere una portata non inferiore a 250 metri;
- e) durante le ore diurne l'ingombro dei tiranti e delle altre parti dell'attrezzo da pesca sporgenti a mare o sull'alveo dei fiumi navigabili, dovrà essere segnalato con più bandiere rosse, posizionate lungo l'intera lunghezza del tirante o degli ingombri stessi, che dovranno essere costantemente controllati dal concessionario e prontamente sostituiti e riposizionati in caso di necessità causata da perdita accidentale, furto, rottura e/o qualsiasi altro motivo che ne determini la scomparsa ovvero l'errato posizionamento;
- f) per quanto attiene gli ingombri in acqua relativi ai tiranti utilizzati per il recupero e l'ammaino della rete, i concessionari delle bilance da pesca dovranno provvedere a posizionare, per ogni bilancia, almeno un gavitello di colore rosso in prossimità di ognuno dei due tiranti più esterni dell'attrezzo da pesca utilizzato, al fine di indicare e segnalare il pericolo dell'ingombro in acqua a tutte le unità navali in transito;
- g) il concessionario dovrà scrupolosamente rispettare tutte le prescrizioni, obblighi ed oneri imposti dal Genio Civile di Venezia nel *"Disciplinare di concessione"* relativo all'attrezzo ed al manufatto in uso nonché quelli impartiti da questa Autorità Marittima, rivolti a mantenere in perfetto stato di conservazione e funzionalità le diverse opere concesse e le adiacenti pertinenze, rispettando, di conseguenza, tutte le leggi ed i regolamenti in vigore in materia di polizia marittima ed idraulica;
- h) il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa contro danni diretti e/o indiretti che possono derivare a persone e/o cose per l'uso dell'attrezzo da pesca, od, in conseguenza dell'esercizio della concessione, pattuendo congrui massimali di garanzia comunque non inferiori a quelli stabiliti dalla legge per la circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore ad uso privato;

- i) a richiesta degli Ufficiali od Agenti di P.G. dovrà esibire la relativa polizza sopra citata e tutti gli altri atti e/o documenti inerenti la concessione demaniale relativa all'attrezzo da pesca ed al manufatto usufruiti nonché le licenze/autorizzazioni/permessi di pesca conseguenti e dovrà consentire in ogni momento il libero accesso all'area in concessione per l'espletamento delle funzioni di controllo, vigilanza e polizia demaniale marittima espletate dall'Autorità Marittima nonché ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità.

ARTICOLO 4 - (DISPOSIZIONI FINALI)

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:01 del 01 febbraio 2009, sostituisce ed abroga per quanto concerne il territorio di competenza del Circondario marittimo di Jesolo e Cavallino-Treporti l'Ordinanza nr. 02/1995 emanata dal Comandante pro-tempore dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle in data 30 gennaio 1995.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto costituisca reato nonché diverso e/o ulteriore illecito amministrativo:

- a) ai sensi dell'art. 53, comma 3° del D.Lvo n. 171/2005;
- b) negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. sono incaricati dell'esecuzione della presente, inoltre, è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la stessa, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione sarà, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione ai Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web di questo Comando: www.jesolo.guardiacostiera.it;
- d) invio ai concessionari demaniali, circoli nautici, porti turistici, cooperative di pesca, armatori di motonavi trasporto passeggeri, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale ed ai propri associati.

Jesolo, lì 30 gennaio 2009

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco TOGNAZZONI



Ordinanza regolamento bilance da pesca

ALLEGATO N°4 ALL'ORD. N°02/2009 DEL 30/01/09
PORTO DI PIAVE VECCHIA

CONFINE ACQUE DEMANIALI MARITIME



PORTO DI PIAVE VECCHIA

RILEVATO FINALE

DATA 11.08.2008
ORE 11:00
MARE CALMO
VENTO ASSENTE

NB.: SULLE MISURE INDICATE
AGGIUNGERE: + 70 CM.

	A	B	C	
	270	250	250	100
	250	230	230	90
	250	210	210	80
	210	190	260	70
	190	200	210	60
	210	210	210	50
	250	250	220	40
	270	250	210	30
	280	240	230	20
	270	250	240	10
	230	250	150	000
	250	240	110	10
	300	230	120	20
	300	210	150	30
	290	220	180	40
	280	230	180	50
	270	260	240	60
	270	250	260	70
	240	250	270	80
	230	240	280	90
	220	220	290	100



A D R I A T I C O

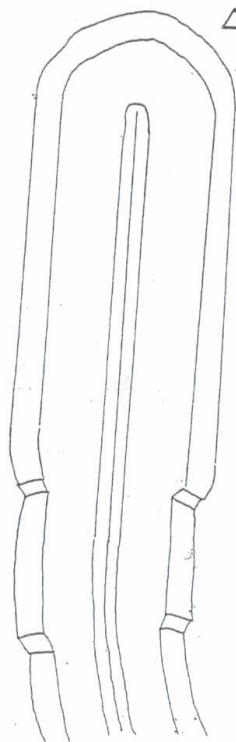


FANALE VERDE



FANALE ROSSO

ASSE FANALI

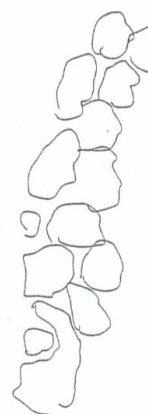


F I U M E
S I L E

M A R E

F A R O

PONTILE



ALLEGATO N°2 ALL'ORD. N°02/2009 DEL 30/01/2009
PORTO DI CORTELL AZZO

CONFINE ACQUE DEMANIALI MARITTIME



